

2024

SCHEDA n. 12/2024

CONVERSIONE D.L.71/2024

**In base al testo approvato alla Camera dei
Deputati che, comunque, sarà convertito in
Legge dal Senato senza alcuna modifica**



CISL
SCUOLA

Art.3 – Misure urgenti in materia di lavoro sportivo

Le novità introdotte in sede di conversione del Decreto-Legge modificano, intervenendo sull'art.53 del D.Lgs.165/2001, la disciplina sulle prestazioni di lavoro sportivo da parte dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni. In particolare, per le prestazioni di lavoro sportivo in cui l'importo dei corrispettivi non superi i 5.000 euro annui sarà necessaria **la sola comunicazione preventiva**, in sostituzione dell'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza. Ricordiamo che si definisce "lavoratore sportivo" l'atleta, l'allenatore e le altre figure del mondo dello sport che esercitano l'attività sportiva a fronte di un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo.

1

Art.6 – Potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità

Le disposizioni prevedono, in via straordinaria e transitoria, norme per il potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Nel dettaglio, il comma 1 stabilisce che, per sopperire al fabbisogno di docenti di sostegno, in aggiunta ai percorsi di specializzazione sul sostegno (TFA), la specializzazione può essere conseguita, fino al **31 dicembre 2025**, anche con il superamento di percorsi di formazione che saranno attivati da INDIRE. L'offerta formativa dei nuovi percorsi prevede il conseguimento di almeno 30 crediti formativi; le Università, possono, in ogni caso, attivare i nuovi percorsi anche autonomamente ovvero in convenzione con l'INDIRE stessa.

Possono partecipare ai nuovi percorsi di formazione sul sostegno relativi al medesimo grado cui si riferisce il servizio prestato, gli insegnanti che abbiano svolto, nelle scuole statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno 3 anni scolastici, anche non continuativi, nei 5 anni precedenti. Gli atti parlamentari individuano i possibili interessati in oltre 70.000 unità (71.788, per la precisione).

Ricordiamo che attualmente, in forza dell'art.18-bis del D.lgs. 59/2017 e fino al 31/12/2024, è prevista una riserva di posti per l'accesso ai TFA ordinari in favore dei docenti che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi 5 su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, compresi i percorsi di istruzione e formazione professionale delle Regioni.

Con Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito verranno definiti il profilo professionale del docente specializzato, i contenuti dei 30 crediti formativi, i requisiti e le modalità per l'attivazione dei percorsi, i costi massimi, l'esame finale e la composizione della commissione esaminatrice.

Il successivo comma 4 dispone che, fino alla data del 31 dicembre 2025, il Ministero dell'istruzione individui ogni anno il fabbisogno, distinto per grado, di docenti specializzati per il sostegno al fine dell'attivazione dei percorsi di formazione. Nel caso in cui le domande di partecipazione ai corsi di formazione sul sostegno eccedessero il fabbisogno, l'accesso ai percorsi stessi sarà regolato sulla base dei criteri individuati con il Decreto ministeriale.

Il comma 5 prevede che l'attuazione di tutte le disposizioni debba avvenire a risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ciò significa che il percorso sarà a pagamento.

Art.7 – Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per coloro che hanno superato un percorso formativo sul sostegno all'estero, in attesa di riconoscimento

L'articolo 7 prevede, al comma 1, la possibilità di iscriversi a specifici percorsi di formazione, attivati dall'INDIRE o dalle università, autonomamente o in convenzione con l'INDIRE, per coloro che alla data di entrata in vigore del provvedimento hanno superato, presso una università estera legalmente accreditata nel Paese di origine o altro organismo abilitato all'interno dello stesso, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità e

- hanno pendente il procedimento di riconoscimento di tale titolo di formazione ovvero
- hanno in essere un contenzioso giurisdizionale per la mancata conclusione del procedimento di riconoscimento.

L'iscrizione è subordinata alla contestuale rinuncia a ogni istanza di riconoscimento del titolo conseguito all'estero sul sostegno. Con il superamento positivo del percorso di formazione, si consegue un solo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, relativo al grado di istruzione del percorso di formazione scelto.

In sostanza, la disciplina introdotta dal provvedimento prevede, per gli interessati, la possibilità di scegliere tra due possibili alternative:

1. attendere la conclusione della procedura amministrativa di riconoscimento in Italia del titolo estero;
2. rinunciare ad ogni istanza di riconoscimento del/dei titolo/i per iscriversi al percorso formativo INDIRE e, conseguire, in caso di superamento degli stessi, la specializzazione sul sostegno.

Per quanto riguarda la platea dei possibili interessati alla attivazione dei percorsi di formazione, la relazione tecnica precisa come il Ministero abbia in carico, attualmente, 11.255 richieste di riconoscimento relative al sostegno (contemporaneamente, le istanze di rigetto, sono pari a 50).

Il comma 2-bis, introdotto in sede di conversione, dispone che la rinuncia all'istanza di riconoscimento non ha effetto

- sullo scioglimento della riserva prevista per l'aggiornamento, il trasferimento o il nuovo inserimento in GPS e per le correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia;
- sulle procedure di reclutamento cui i docenti hanno avuto accesso con riserva di accertamento del titolo estero;
- non comporta la revoca degli incarichi già conferiti con contratto a tempo indeterminato o determinato a coloro che sono ammessi al percorso formativo.

Inoltre, il titolo di specializzazione conseguito in Italia anche attraverso i percorsi INDIRE, successivamente al titolo estero di cui si è chiesto il riconoscimento, è valido anche ai fini del consolidamento della posizione acquisita dal docente con i contratti a tempo determinato o indeterminato eventualmente stipulati con riserva di riconoscimento del titolo.

Il comma 3 prevede che, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, saranno definiti i

criteri di ammissibilità dei percorsi formativi su sostegno e i requisiti di qualità, nonché i contenuti dei percorsi riferiti ai diversi gradi di istruzione.

Anche in questo caso si dispone che all'attuazione della nuova disciplina si provveda con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 7-bis – Riordino dell'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa

L'articolo, inserito nel corso dell'iter di conversione del Decreto-legge, prevede il riordino dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE). In particolare, si ridefiniscono le funzioni svolte da INDIRE e si dispone che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sia nominato un commissario straordinario con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con il compito di adottare, entro novanta giorni dal suo insediamento, il nuovo statuto.

Art.8 – Misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno)

L'articolo detta misure finalizzate a garantire una *supposta continuità didattica dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno*, promuovendo i diritti degli alunni con disabilità, e a favorire la serenità della relazione educativa.

Il comma 1, interviene sull'art.14 del D.Lgs.66/2017 sostituendone il comma 3 e introducendo il nuovo comma 3-bis. In forza delle modifiche, nel caso di richiesta da parte della famiglia e valutato, da parte del Dirigente scolastico, l'interesse dello studente si prevede che nell'ambito della fase di attribuzione dei contratti a tempo determinato al docente in possesso del titolo di specializzazione possa essere proposta la conferma, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, sul medesimo posto di sostegno dell'anno scolastico precedente, fermi restando la disponibilità del posto (anche a seguito delle assunzioni a tempo indeterminato) e l'accertamento del diritto alla nomina nel contingente dei posti disponibili da parte dell'interessato. La valutazione, da parte del Dirigente scolastico circa l'interesse dello studente, viene comunicata alla famiglia.

Inoltre, la medesima procedura (proroga al docente già utilizzato nell'anno scolastico precedente) viene applicata anche ai:

- docenti privi del titolo di specializzazione che siano inseriti nelle GPS di II fascia avendo svolto tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado;
- docenti privi del titolo di specializzazione che abbiano svolto servizio su posto di sostegno individuati sulla base della migliore collocazione di fascia (graduatorie incrociate) nelle GAE e nelle GPS.

Le modalità di attuazione delle disposizioni saranno definite con un Decreto ministeriale, avente natura regolamentare, che disciplinerà l'attribuzione delle supplenze annuali e temporanee. Nelle more dell'adozione di tale regolamento, per l'anno scolastico 2025/26, le modalità di attuazione saranno definite con Decreto ministeriale avente natura non regolamentare.

Art.8-bis – Disposizioni in materia di titoli per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia

La disposizione, introdotta anch'essa in fase di conversione del Decreto-legge, interviene in materia di titoli di **accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia**, disponendo che **continuano ad avere validità** la laurea in **scienze dell'educazione e della formazione**, classe L-19 (**senza indirizzo specifico**) e la laurea magistrale a ciclo unico in **scienze della formazione primaria (senza il corso di specializzazione integrativo)**, classe LM-85 *bis*, **purché conseguite entro l'anno accademico 2018/2019**.

Al contempo, si dispone, altresì, che continuano ad avere validità i **titoli previsti dalle normative regionali** vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 65 del 2017, **purché conseguiti** entro gli specifici termini previsti dalle stesse e, comunque, **non oltre l'anno scolastico o accademico 2018/2019**.

4

Art.9 – Disposizioni in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità e di formazione dei docenti referenti per il sostegno

Con la disposizione si individuano i territori che, a livello provinciale, avvieranno le **attività di sperimentazione (che coinvolgeranno anche i docenti referenti per il sostegno)** della durata di dodici mesi, delle disposizioni relative alla valutazione di base disciplinata dal recente decreto legislativo n. 62 del 2024, in materia di **disabilità**.

In particolare, il **Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità** – presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, realizzi le attività **avvalendosi di esperti (massimo 30)**, **avvalendosi di Formez PA** e stipulando protocolli di intesa e convenzioni con i soggetti destinatari delle attività formative. Le province individuate sono quelle di: Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari e Trieste.

Art.9-bis – Incremento del fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità e disposizioni in materia di trasporto scolastico per gli studenti con disabilità

Viene incrementato il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità (previsto in origine dalla L.213/2023 – Legge di bilancio per il 2024 – con una dotazione di 552,177 mln per il 2024 e di 231,807 a partire dal 2025) di 14,46 mln di euro per il 2024, di 213,462 mln di euro per il 2025, di 158,427 mln di euro per il 2026 e di 108,427 annui a decorrere dal 2027.

Con il Fondo unico per l'inclusione potrà essere finanziato anche il trasporto scolastico degli studenti con disabilità privi di autonomia delle scuole secondarie di II grado.

Per il finanziamento delle misure di cui sopra, per il 2024 viene ridotto in misura corrispondente il fondo finalizzato a garantire la formazione dei soggetti coinvolti nella valutazione multidimensionale e nell'elaborazione del progetto di vita di cui al recente D.Lgs.62/2004 e per gli anni successivi con una riduzione del fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità.

Art.10 – Disposizioni in materia di reclutamento del personale docente e di assegnazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario in posizione di comando per l'anno scolastico 2024/2025 nonché di definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per l'anno scolastico 2025/2026

Il primo comma riguarda i docenti che hanno ottenuto l'immissione in ruolo con riserva dopo aver partecipato al concorso del 2016, avendo superato tutte le prove concorsuali, dopo essere stati ammessi in forza di provvedimenti giurisdizionali cautelari.

Tali docenti, a condizione di aver superato il periodo di formazione e prova e di essere in servizio da almeno tre anni, devono conseguire, con oneri a proprio carico, i 30 CFU/CFA del percorso di formazione iniziale (di cui all'art.13, comma 2, primo periodo del D.Lgs.59/2017) entro il 30 giugno 2025. Il mancato conseguimento dell'abilitazione entro tale data determina la risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di I o di II grado e la cancellazione definitiva dalla graduatoria di merito.

Nel contempo, i medesimi soggetti che, invece, siano stati destinatari di provvedimenti di revoca della nomina ovvero di risoluzione del contratto in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali sottoscrivono, con precedenza rispetto alle immissioni in ruolo nell'a.s.2024/25, un contratto annuale di supplenza sui posti vacanti e disponibili; durante l'anno devono acquisire i medesimi 30 CFU/CFA, cui accedono di diritto con oneri a proprio carico. Conseguita l'abilitazione, tali docenti sono immessi in ruolo con decorrenza 1° settembre 2025, mentre il mancato conseguimento dell'abilitazione entro il termine stabilito determina la cancellazione definitiva dalla relativa graduatoria.

Il successivo comma 3 dispone la definitiva conferma in ruolo dei soggetti che hanno superato le prove, rispettivamente, del concorso ordinario 2020 per docenti nella scuola dell'infanzia e primaria (D.D. 498) e della procedura straordinaria 2020 (D.D. 510) per docenti nella scuola secondaria, avendo superato la prova scritta a seguito di partecipazione alle prove suppletive cui sono stati ammessi con sentenza.

Il successivo comma 3-*bis* autorizza l'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito ad avvalersi, per l'anno scolastico 2024/2025, mediante comando, di un contingente di 242 unità di collaboratori scolastici e di 721 assistenti amministrativi e tecnici, da accantonare provvisoriamente, in misura corrispondente e senza sostituzione, nell'organico del personale ATA, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e nelle more del completamento del piano assunzionale. Sui posti accantonati non possono essere conferite supplenze ai sensi dell'articolo 4 della L. n. 124/1999. Il servizio prestato durante il comando è equiparato a tutti gli effetti, giuridici e economici, al servizio di ruolo prestato nelle istituzioni scolastiche. Al termine del periodo di comando il personale rientra in servizio nella sede di titolarità. Qualora il periodo di collocamento in posizione di comando dovesse eccedere, senza soluzione di continuità, il quinquennio (con la conseguente perdita di titolarità), al termine del periodo di assegnazione il personale rientra in servizio presso una delle istituzioni scolastiche della Regione, con priorità di scelta secondo le modalità definite in sede di CCNI sulla mobilità.

Infine, l'ultimo comma dell'articolo demanda ad un Decreto del Ministro, di concerto con il MEF e con il ministro della PA, la revisione per l'a.s. 2025/26 dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale ATA della scuola per adeguarle ai nuovi ordinamenti previsti dal CCNL.

Art.11 – Misure per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri

A decorrere dall'a.s. 2025/2026, si prevede l'assegnazione, nei limiti delle risorse di organico disponibili a livello nazionale, di un docente dedicato all'insegnamento dell'italiano per stranieri per le classi aventi un numero di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione ovvero che **non sono in possesso di competenze linguistiche di base nella lingua italiana almeno pari al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)**, pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe.

Ai fini dell'accertamento obbligatorio delle competenze in ingresso nella lingua italiana secondo il QCER, nonché per la predisposizione dei Piani didattici personalizzati finalizzati al pieno inserimento scolastico degli studenti stranieri che si iscrivono, per la prima volta, al Sistema nazionale di istruzione, le istituzioni scolastiche potranno stipulare accordi con i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, anche avvalendosi delle risorse di cui al PN "Scuola e competenze 2021-2027" e, in ogni caso, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

A decorrere dall'a.s. 2024/2025, le istituzioni scolastiche promuovono attività di potenziamento didattico in orario extracurricolare a valere sulle risorse di cui al Programma nazionale «PN Scuola e competenze 2021-2027».

Il comma 4 dell'articolo integra il contenuto del Decreto annuale sugli organici del Ministro dell'istruzione, di concerto con il MEF, che prevede anche la rilevazione del personale cessato ovvero che abbia chiesto di cessare dal servizio a qualsiasi titolo. Il futuro decreto sugli organici dovrà definire, di conseguenza, il numero delle classi con una percentuale di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione non essendo in possesso di competenze linguistiche di base pari almeno al livello A2.

Art.12 – Mobilità straordinaria dei Dirigenti scolastici

L'articolo 12 ha introdotto un'ulteriore nuova disciplina transitoria relativa alla mobilità interregionale dei dirigenti scolastici esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'a.s. 2024/2025. Rispetto alla disciplina riguardante l'a.s. 2023/2024 viene confermata la disposizione che rende disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione, facendo salvi i contingenti regionali dei posti del concorso ordinario indetto nel 2023.

Nelle regioni in cui le procedure del concorso non si concludono in tempo utile per le immissioni in ruolo dell'a.s. 2024/2025, alla mobilità interregionale può essere destinato un ulteriore numero di posti, nel limite del 50 per cento del contingente regionale del concorso medesimo. I posti eventualmente resi disponibili per le operazioni di mobilità dell'a.s. 2024/2025 sono reintegrati nel contingente regionale del concorso in occasione delle immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi, e graveranno sul contingente delle disponibilità per le operazioni di mobilità. Tutte le procedure non devono determinare esuberi di personale per il triennio relativo agli anni scolastici dal 2024/2025 al 2026/2027. Inoltre, per la procedura di mobilità non sono richiesti gli assenti degli Uffici scolastici regionali interessati, salvo il caso di diniego da parte dell'Ufficio scolastico della regione richiesta in caso di esubero di personale per il triennio indicato o per la necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali dai quali consegue l'immissione in ruolo secondo l'ordine di graduatoria nella regione medesima.

Per il triennio dal 2024/2025 al 2026/2027, se i provvedimenti giurisdizionali riguardano regioni prive di posti disponibili, i soggetti destinatari dei medesimi provvedimenti sono immessi in ruolo

in altra regione con precedenza rispetto alla stessa procedura di mobilità e alle altre procedure di immissione in ruolo e, comunque, senza necessità di assenso da parte dell'Ufficio scolastico regionale della regione di richiesta destinazione.

In subordine alle procedure sopra descritte, sono disposte, con precedenza rispetto alle procedure di mobilità e alle altre procedure di immissione in ruolo di dirigenti scolastici di nuova assunzione, le immissioni in ruolo dei soggetti che hanno partecipato con riserva al concorso del 2017 e sono stati poi dichiarati cessati dal ruolo di dirigente scolastico, ma che siano stati infine immessi in ruolo con decorrenza dal 1° settembre 2024 alle condizioni previste dalle disposizioni.

7

Il successivo comma 1-*bis*, inserito nel corso dell'iter di conversione, dispone che, esclusivamente per l'a.s. 2024-2025 e ferma restando la nuova disciplina transitoria relativa alla mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, nelle regioni in cui le procedure del concorso ordinario 2023 per dirigenti scolastici, non si concludono in tempo utile per le immissioni in ruolo, alle stesse si provvede attingendo alla graduatoria del corso-concorso per dirigenti scolastici indetto nel 2017 in deroga alle percentuali di posti assegnabili in base alla normativa vigente. I posti utilizzati per le immissioni in ruolo effettuate nei confronti di tali aspiranti saranno reintegrati nel contingente assunzionale regionale da destinare al concorso ordinario.

Art.13 – Misure in materia di valutazione dei dirigenti scolastici

Si modifica, a decorrere dall'a.s. 2024/2025, la disciplina relativa alla valutazione dei dirigenti scolastici, sopprimendo, da un lato, i nuclei di valutazione istituiti presso l'amministrazione scolastica regionale e prevedendo, dall'altro, che la valutazione abbia ora luogo sulla base degli strumenti e dei dati a disposizione del sistema informativo del Ministero dell'istruzione e del merito nonché del Sistema nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici, adottato con un futuro decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, il quale stabilirà gli indirizzi per la definizione degli obiettivi strategici volti ad assicurare il buon andamento dell'azione dirigenziale e individuerà i soggetti che intervengono nella procedura di valutazione, in coerenza con la direttiva generale del Ministro dell'istruzione e del merito contenente gli indirizzi strategici.

Art.14 – Disposizioni in materia di selezione e di durata del servizio all'estero del personale della scuola

Le disposizioni riguardano le procedure di selezione e durata del servizio all'estero del personale della scuola.

Le **graduatorie** del personale selezionato da destinare all'estero sono **formate ogni nove anni** (anziché i sei anni attualmente previsti) e sono pubblicate sul sito internet istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI).

Il **personale scolastico destinato all'estero** che ha prestato tale servizio per non oltre cinque anni scolastici nell'arco della vita lavorativa può **optare per la permanenza all'estero** per un **unico periodo di nove anni** scolastici consecutivi, nell'arco dell'intera carriera, in alternativa alla possibilità, già prevista, dello svolgimento di **due periodi all'estero**, ciascuno dei quali di **sei anni** scolastici **consecutivi**, intervallati da **almeno sei anni** scolastici di effettivo servizio in Italia.

Il **comma 2 estende** - in via transitoria - tale opzione **anche al personale** in corso di svolgimento

del **sesto anno di servizio** presso le **Scuole europee** nell'anno scolastico 2023/2024.

Art.14-bis – Ulteriori misure urgenti per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/25 nonché in materia di esami di Stato per le professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito industriale e perito industriale laureato

Il primo e il secondo comma dispongono che, nei futuri concorsi banditi dopo l'entrata in vigore della legge di conversione, alla prova orale sia ammesso, sulla base dell'esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono ammessi all'orale anche i candidati che all'esito dello scritto abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi.

Il successivo comma 3 stabilisce che, al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla riforma 2.1 della Missione 4 – Componente 1 del PNRR (70.000 assunzioni di docenti con il nuovo sistema), in deroga alla disposizione che prevede il completamento delle operazioni di assunzione a tempo indeterminato, utilizzi e assegnazioni provvisorie e dei conferimenti dei contratti a tempo determinato entro il 31 agosto, limitatamente all'anno scolastico 2024/25 le procedure assunzionali del personale docente sono completate entro il 31 dicembre 2024, anche utilizzando le graduatorie dei concorsi PNRR pubblicate dopo il 31 agosto 2024 purchè entro il 10 dicembre 2024.

Inoltre, i vincitori dei concorsi PNRR, inseriti nelle graduatorie pubblicate dopo il 31/08/24 ma prima del 10/12/2024, scelgono la sede definitiva tra i posti vacanti residuati a seguito delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 agosto. I docenti vincitori assumeranno servizio presso la sede prescelta entro cinque giorni dall'assegnazione della medesima. Laddove gli stessi docenti fossero già beneficiari per l'anno scolastico 2024/25 di un contratto a tempo determinato su posto vacante nella medesima regione e classe di concorso, sono confermati su tale posto.

Nelle more dell'espletamento delle procedure assunzionali sopra descritte i posti vacanti destinati alle assunzioni (in numero pari a quello dei posti banditi) sono resi indisponibili e vengono coperti con contratti a tempo determinato, sino alla nomina dell'avente diritto, sulla base delle graduatorie di istituto.

Una volta assunti, ai vincitori del concorso, se in possesso dell'abilitazione, si applica il comma 1 dell'articolo 13 del D.Lgs.59/2017 relativamente all'anno di formazione e prova. Ai docenti, invece, privi di abilitazione si applica quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo in base al quale sottoscrivono un contratto annuale di supplenza e devono acquisire i prescritti CFU/CFA tra quelli che compongono il percorso universitario e accademico di formazione iniziale. Una volta acquisita l'abilitazione il contratto verrà trasformato a tempo indeterminato e il docente sarà sottoposto all'anno di formazione iniziale e prova.

Il comma 4 dispone che la cosiddetta call veloce da effettuarsi all'esito delle assunzioni in ruolo da concorsi e GAE, sia su posti comuni che di sostegno, cessa di avere efficacia a decorrere dalle operazioni di assunzione previste per l'anno scolastico 2024/25.

Viene, invece, fatta salva la procedura della cosiddetta "mini-call veloce" che riguarda, invece i

docenti specializzati su sostegno presenti nella I fascia della GPS.

Il comma 6, al fine di accelerare le procedure di reclutamento del personale docente, incrementa, per l'anno 2024, lo stanziamento ordinario per il pagamento del lavoro straordinario del personale del comparto funzioni centrali del Ministero dell'istruzione e del merito, della somma di 279.000 euro, attraverso la corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.

Infine, il comma 7 interviene sulle disposizioni previste per il pagamento dei compensi ai cosiddetti "docenti tutor". La legge di bilancio per il 2024 ha incrementato il fondo originario di 150 mln di euro con ulteriori 42 mln per ciascuno degli anni 2024 e 2025. La medesima legge di bilancio aveva previsto che le modalità e i criteri di utilizzo di tali risorse fossero rinviate alla contrattazione integrativa nazionale in una apposita sessione negoziale a cui spettava, altresì, la disciplina dell'utilizzo delle ulteriori risorse individuate in sede di CCNL o derivanti da altre fonti di finanziamento.

Con la nuova disposizione si dispone che le modalità e i criteri di utilizzo di tali risorse, nelle more dell'avvio della contrattazione collettiva nazionale e, comunque, per l'anno scolastico 2024/25, siano definiti con un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentito le OO.SS.